

Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

**Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 18 novembre 2022 con delibera n. 234**



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, in raccordo con i Consigli Regionali, al fine di consentire una trattazione uniforme sul territorio nazionale delle situazioni di mancato pagamento dei contributi annuali spettanti al Consiglio Nazionale

VISTI

la Legge 23 marzo 1993, n. 84 – Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 – Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale (testo aggiornato alle modifiche apportate dal DPR 6 luglio 2005, n. 169, pubblicato in G.U. n. 198 del 26 agosto 2005);

il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

il Codice Deontologico dell'Ordine dell'assistente sociale approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali con del. n.17 del 21 febbraio 2020, entrato in vigore il 01 giugno 2020, ed in particolare l'art. 82, Capo III, Titolo VIII "Responsabilità verso la professione";

il vigente Manuale delle Procedure Amministrative dei Consigli Regionali degli Ordini degli Assistenti Sociali, e nello specifico l'art. 1. "Procedura per la tenuta dell'Albo" il comma 5, art. 5 "Adempimenti contabili per le riscossioni";

il Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali con del. 194 del 16 novembre 2019, in vigore dal 01 gennaio 2020;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di riscossione dei contributi annuali del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (d'ora in poi CNOAS), nonché la modalità di gestione della morosità, ai sensi dell'art. 12, co. 3, lett. b, D.M. n. 615/94.



Art. 2 **QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE**

1. I soggetti iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno successivo. La quota di iscrizione annuale è la risultante di una quota destinata al funzionamento del CNOAS e di una quota destinata al funzionamento dei Consigli Regionali, o interregionali, degli Assistenti Sociali (d'ora in poi CROAS).
2. Il CNOAS e i CROAS determinano, con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, l'importo del contributo destinato al proprio funzionamento nell'anno successivo. Successivamente, inoltrano al Ministero vigilante le delibere riferite alla definizione degli importi stabiliti al fine di ottenere il nulla osta a procedere.
3. I CROAS sono tenuti a riscuotere i contributi annuali da parte degli iscritti comprensivi della quota dovuta al CNOAS. Pertanto, il presente regolamento rappresenta un riferimento anche in merito alle modalità di riscossione e gestione delle morosità relative al contributo annuale spettante ai CROAS, da recepire in conformità alle modalità stabilite dal D.M. n. 615/94.
4. Ottenuta l'approvazione della delibera da parte del Ministero della Giustizia, il CNOAS comunica ai CROAS, la quota di contributo annuale di propria spettanza, da esigere conformemente alle normative vigenti per la riscossione delle imposte dirette e dei contributi annuali a carico degli iscritti.
5. Ricevuta la notifica da parte del Ministero vigilante in merito all'approvazione dell'importo relativo alla propria quota di spettanza, e comunque entro il giorno 01 gennaio dell'anno di riferimento della quota annuale, il CROAS è tenuto a comunicare agli iscritti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, l'importo complessivo della quota annuale a valere per l'anno successivo, le modalità di pagamento ammesse, il soggetto deputato alla gestione della riscossione, il termine ultimo per il versamento del contributo nonché i provvedimenti previsti nei confronti dei contribuenti inadempienti.
6. La quota di iscrizione si riferisce ad una annualità solare (pertanto dal 01 gennaio al 31 dicembre) e deve essere versata in un'unica soluzione. La scadenza di pagamento è fissata per gli iscritti, indipendentemente dal CROAS di appartenenza, al 31 marzo di ogni anno.
7. L'avviso di pagamento viene inviato all'iscritto tramite l'indirizzo PEC comunicato dall'iscritto, seguendo le modalità previste dal processo di riscossione stabilito dal CROAS.



8. Con il termine “iscritto”, si intende anche la società tra professionisti (STP), indipendentemente dalla tipologia di struttura societaria (Art. 10 della legge n. 183/2011, come modificato dall’art. 9-bis del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012 e Decreto n. 34/2013, in vigore dal 22 aprile 2013, quale regolamento attuativo).

Art. 3

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONSIGLI REGIONALI ADERENTI ALL’ACCORDO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Nel caso di riscossione del contributo mediante l’Agenzia delle Entrate, la stessa provvede alla riscossione del contributo per il funzionamento del CNOAS unitamente a quello del CROAS aderente all’accordo, accreditandone gli importi di competenza nel conto corrente bancario o postale indicato dal CNOAS e dal CROAS, nel rispetto delle scadenze stabilite per la relativa riscossione.
2. Il CROAS provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati per la riscossione, eventualmente anche nella modalità coattiva, sulla base delle convenzioni stipulate a livello regionale.
3. Entro il 31 maggio i CROAS provvedono anche a trasmettere al CNOAS, l’elenco nominativo degli iscritti che hanno eseguito il pagamento e quello dei morosi a cui inviare la diffida al pagamento.
4. Entro il 30 settembre successivo, i CROAS trasmettono al CNOAS il prospetto allegato 1.

Art. 4

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NON ADERENTI ALL’ACCORDO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. I CROAS che provvedono alla riscossione del contributo annuale non utilizzando la procedura dell’Agenzia delle Entrate riscuotono il contributo di competenza del CNOAS con le stesse modalità previste per il contributo di propria competenza e, sulla base delle somme effettivamente riscosse, provvedono al versamento nel conto corrente bancario o postale del CNOAS alla data del 31 maggio di ciascun anno.
2. I CROAS sono autorizzati a stipulare idonee convenzioni con soggetti professionalmente idonei al recupero delle somme.
3. Entro il 31 maggio i CROAS provvedono anche a trasmettere al CNOAS, l’elenco nominativo degli iscritti che hanno eseguito il pagamento e quello dei morosi a cui inviare la diffida al pagamento.



4. Entro il 30 settembre successivo, i CROAS trasmettono al CNOAS il prospetto allegato 1.

Art. 5 **GESTIONE DELLE MOROSITÀ**

1. Il mancato pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione annuale entro il termine del 31 Marzo comporta l'avvio di procedure amministrative e, ove ne sussistano le condizioni, l'adozione di misure disciplinari nonché la comminazione di sanzioni verso i soggetti inadempienti.

2. Il credito derivante dall'obbligo di pagamento della quota di iscrizione all'Ordine, rientra nella categoria dei crediti aventi prescrizione quinquennale, ex art. 2948 C.C. punto 4, salvo il compimento di atti idonei a interrompere il suddetto termine, ai sensi dell'art. 2943 C.C.

3. In occasione della prima seduta utile del CROAS, successiva alla data di scadenza per il pagamento del contributo annuo, il Consiglio delibera l'inoltro di un sollecito bonario di pagamento, quale primo passaggio formale di interazione con l'iscritto in relazione al procedimento di gestione del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione. Il sollecito bonario di pagamento viene inserito, come avviso generale privo dell'indicazione dei nominativi degli iscritti interessati, anche nel sito internet del CROAS. Tale avviso deve intendersi come comunicazione universale e sufficiente a garantire adeguata informazione agli iscritti circa l'adozione, da parte del CROAS, del primo passaggio formale di interazione con gli iscritti inadempienti in relazione al procedimento di gestione del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

4. Il sollecito di pagamento è inoltrato all'iscritto e pubblicato nelle forme di cui al comma 3 entro i 30 giorni (solari) successivi la seduta di Consiglio.

5. In occasione della prima seduta utile del CROAS successiva alla decorrenza dei termini di adozione del sollecito bonario di cui al comma 4, viene deliberata, per ogni singola posizione, una diffida ad adempiere. Nella diffida ad adempiere si riporta, fra le altre cose, il termine temporale, stabilito in 30 giorni (solari) dalla data di ricevimento della medesima diffida, decorso il quale l'iscritto inadempiente verrà dichiarato formalmente moroso qualora l'importo dovuto non risulti integralmente saldato.

6. La comunicazione tramite la quale il CROAS ha adottato il provvedimento di diffida ad adempiere per gli iscritti inadempienti viene inserita, quale avviso generale privo dell'indicazione dei nominativi degli iscritti interessati, anche sul sito istituzionale. Tale avviso deve intendersi come comunicazione universale e sufficiente a garantire adeguata informazione agli iscritti circa l'adozione, da parte del CROAS, del secondo passaggio formale di interazione con gli iscritti in relazione al procedimento di gestione del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione. La diffida di pagamento è inoltrata



all'iscritto e pubblicata nelle forme di cui al precedente periodo entro i 30 giorni (solari) successivi la seduta di Consiglio.

7. Entro il 30 settembre, ciascun CROAS è tenuto a trasmettere al CNOAS:

- a. il prospetto allegato 1;
- b. la delibera riepilogativa della situazione di morosità;
- c. le singole delibere degli iscritti dichiarati morosi.

8. Il CROAS di riferimento, una volta accertata la condizione di morosità dell'iscritto, provvede al recupero degli importi dovuti annualmente attraverso il supporto del soggetto deputato alla riscossione, nei modi previsti dai successivi accordi e in conformità con gli specifici accordi operativi intercorrenti con l'agente della riscossione.

9. I costi di segreteria relativi alle comunicazioni inerenti al procedimento disciplinato nel presente regolamento sono addebitati all'iscritto, secondo la quantificazione operata da ciascun CROAS con apposita deliberazione.

Art. 6

EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA

1. In caso di mancato pagamento della quota annuale non si darà corso al trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine Regionale (o interregionale) fino al ripristino delle condizioni di adeguatezza al fine di consentire, all'Ordine territoriale subentrante di procedere con una iscrizione senza vincoli.

Art. 7

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'art. 82 del Codice deontologico, il mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive comporta la sospensione, in via amministrativa, dall'esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell'iscritto, previa diffida.

2. Verificata la sussistenza della condizione di mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive, viene trasmessa all'iscritto una diffida ad adempiere e regolarizzare la propria posizione, assegnando ad esso un termine pari a 30 giorni solari decorrenti dal ricevimento della diffida. Nella seduta immediatamente successiva alla decorrenza del predetto termine, accertato il perdurare dell'inadempimento, il CROAS delibera la sospensione dell'iscritto.

3. Tale atto di sospensione amministrativa rimane efficace fino a quando non viene adottata la delibera di revoca della sospensione, dopo aver verificato il pagamento di tutti gli importi dovuti, comprese le spese accessorie ad ogni titolo o degli interessi, se dovuti.



4. Il provvedimento di sospensione amministrativa è annotato sull'Albo e, ai sensi dell'art. 82 del Codice Deontologico degli assistenti sociali, ne è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all'Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge.

5. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso, i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche in via coattiva a mezzo ruolo, nonché il relativo versamento al CNOAS delle somme ad esso dovute.

Art. 8

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. La sospensione amministrativa (al pari della sospensione disciplinare) comporta l'impossibilità ad esercitare la professione ad ogni titolo.

2. Gli iscritti sospesi non hanno diritto di partecipare al rinnovo delle cariche elettive dell'Ordine, non possono partecipare agli eventi formativi organizzati dall'Ordine Regionale (o interregionale) o Nazionale e non possono partecipare a Commissioni o Gruppi di lavoro o altri eventi in rappresentanza dell'Ordine.

Art. 9

INESIGIBILITA' DELLA QUOTA ANNUALE

1. La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal CROAS nei seguenti casi

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità a promuovere azioni;
- antieconomicità dell'azione di recupero (anche in relazione alle disposizioni di legge).

2. Al verificarsi di uno dei precedenti casi, il credito deve essere dichiarato inesigibile e il CROAS è legittimato a omettere ogni azione finalizzata al recupero, previa motivata comunicazione al CNOAS e relativa trasmissione degli atti connessi alla decisione assunta per ogni posizione.

Art. 10

CONGUAGLI

1. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo tutti i Consigli regionali dell'Ordine provvedono al versamento dei conguagli dovuti al CNOAS per effetto delle nuove iscrizioni avvenute durante l'anno precedente, inviando al CNOAS il prospetto con le variazioni annuali del numero degli iscritti secondo l'allegato 2.



2. Entro la medesima scadenza dovranno essere versate le quote degli iscritti morosi riscosse dagli Ordini regionali non aderenti alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate riscossione. A tal fine occorre compilare il relativo campo dell'allegato 2.

3. Gli assistenti sociali sono tenuti al pagamento del contributo annuale all'Ordine Regionale a cui risultano iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Anche in caso di trasferimento da/per altro Ordine Regionale, ciò che rileva al fine della riscossione della quota annuale è l'iscrizione al 1° gennaio.

4. In tal senso, gli iscritti che richiedono il trasferimento ad altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo annuale all'Ordine di provenienza, cioè all'Ordine a cui risultano iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Il contributo, infatti, è di competenza dell'Ordine di provenienza e nessun versamento compensativo deve essere effettuato da quest'ultimo al nuovo Ordine Regionale di appartenenza. Ciò al fine di semplificare la procedura di trasferimento dell'iscritto.

Art. 11

DOVERI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI REGIONALI

1. I CROAS devono intraprendere ogni iniziativa volta alla equa ed integrale riscossione dei contributi annuali a carico degli iscritti.

2. Il mancato accertamento della situazione di morosità da parte dei singoli Consigli territoriali, entro i termini previsti nel presente regolamento, costituisce grave violazione di norma deontologica per il Presidente e i singoli consiglieri che hanno omesso di adempiere a quanto disciplinato o hanno assunto provvedimenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il mancato versamento da parte del CROAS di quanto dovuto al CNOAS dà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero di Giustizia e costituisce grave violazione di norma regolamentare, valutabile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, approvato dal CNOAS in data 18 novembre 2022, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1 gennaio 2023.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento si applicano ai casi di mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive a decorrere dalla quota dovuta per l'annualità 2021, fatta salva, rispetto al mancato pagamento delle



quote associative dovute per le annualità precedenti, l'applicabilità delle norme regolamentari e deontologiche precedentemente in vigore.

3. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero vigilante, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. e), D.M. n. 615/94 e a tutti i CROAS.



Allegato 1 da trasmettere entro il 30/09 anno in corso (n)		
a)	ISCRITTI AL 31/12/n-1 PAGANTI AL 15 /9 ANNO n	+
b)	ISCRITTI AL 31/12/n-1 DICHIARATI MOROSI	+
c)	TOTALE ISCRITTI AL 31/12/n-1	=

Note:

- a) entro il 30/09/n, indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-1 paganti al 15/09/n. Nel dato non vanno considerati i nuovi iscritti nel corso dell'anno n.
- b) indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-1 dichiarati morosi con atto deliberativo n. ____ del _____.
- c) indicare la somma dei dati di cui alle lettere a) e b).

Ovviamente i dati devono essere coerenti con quelli comunicati con gli allegati 1 e 2 trasmessi nell'anno precedente.

Firma del Tesoriere

Firma del Presidente



Allegato 2 da trasmettere entro il 15/02 anno in corso (n)		
a)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-2	+
b)	NUMERO NUOVI ISCRITTI ANNO n-1	+
c)	NUMERO TRASFERITI DA ALTRI ORDINI ANNO n-1	+
d)	NUMERO CANCELLAZIONI ANNO n-1	-
e)	NUMERO TRASFERITI AD ALTRI ORDINI ANNO n-1	-
f)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-1	=

A)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-2 MOROSI AL 15/09/n-1, PAGANTI DOPO IL 15/09/n-1 FINO AL 31/01/n	
----	---	--

Note:

- a) indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-2.
- b) indicare il numero dei nuovi iscritti nel corso dell'anno precedente (n-1), ad eccezione dei trasferiti da altri Ordini.
- c) indicare il numero dei trasferiti da altri Ordini nell'anno n-1 specificando nelle annotazioni i Croas di provenienza.
- d) indicare il numero dei cancellati nel corso dell'anno precedente (n-1), ad eccezione dei trasferiti ad altri Ordini.
- e) indicare il numero dei trasferiti ad altri Ordini nell'anno n-1 specificando nelle annotazioni anche i Croas di destinazione.
- f) indicare la somma algebrica dei dati di cui alle lettere da a) ad e).

Ovviamente i dati devono essere coerenti con quelli comunicati con gli allegati 1 e 2 trasmessi nell'anno precedente.

L'importo del conguaglio del contributo dell'anno n-1 sarà determinato in base al numero degli iscritti di cui alla lettera b).

Firma del Tesoriere

Firma del Presidente